

N. R.G. 2910/2021 Sentenza n. 123/2024 pubbl. il 17/01/2024 RG n. 2910/2021 TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2910/2021 tra F.XXXXXXXXX P.XX OPPONENTE I.XXXXXXX I.XXXXXXX S.P.A. OPPOSTA 17 gennaio 2024 ad ore 13.55 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi: Per F.XXXXXXXXX P.XX, l' avv. C.XXXXXX P.XXX Per I.XX I.XXXXXXX N.X S.P.A. l' avv. P.XXXXXX M.XXX, oggi sostituito dall' avv. A.XXXXXXXX B.XXXXXXX. Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.

Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la Camera di Consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.00 Il Giudice dott. Maurizio Martoro .re Q w LU OH Z I."z 0 w o o LU m Q LU L. _1"Z o LU OH L. E.XX O N D. Z"Sentenza n. 123/2024 pubbl. il 17/01/2024 RG n. 2910/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio Martoro, all' esito della Camera di Consiglio, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da: P.XX F.XXXXXXXX, nato a Verona il XXXXXXXXXXXX, residente a Verona in via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. 2, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , rappresentato e difeso dall' avv. P.XXX C.XXXXXX del Foro di Verona; opponente contro: I.XXXXXXX I.XXXXXXX S.p.a . , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Venezia Mestre in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , p.i. XXXXXXXXXXXXXXXX, con l' avv. M.XXX P.XXXXXX del Foro di Vicenza; opposta iscritta al n. 2910/21 R.G. opposizione al decreto ingiuntivo n. 425/21 emesso dal Tribunale di Verona il 08.02.2021 per un' importo di 18.732, 70 oltre interessi e spese; osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della Lite, atteso che l' art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine Sentenza n. 123/2024 pubbl. il 17/01/2024 RG n. 2910/2021 della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "dell R eper t .e n. 175/2 024 r deln 1 7/ 01/2024 fatto e di diritto della decisione". Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente; richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 27.10.2022. Osservato che l' opponente richiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare l' irritalità, irrilevanza e comunque la nullità della documentazione prodotta dall' opposta e per l' effetto, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata, richiedeva di ridurre la pretesa creditoria di controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto della discrepanza tra importo risultante dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e quella effettivamente richiesta in sede monitoria e poi ingiunta, al netto degli interessi non dovuti, stante l' usurarietà dei tassi di interesse applicati e per l' effetto revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in via di ulteriore subordinate, chiedeva di ridursi il credito applicandosi il tasso di interesse legale, esonerandosi comunque il signor F.XXXXXXXX P.XX dalle spese della fase monitoria, stante la mancanza di qualsiasi diffida preventiva.

L' opposta, costituendosi ritualmente, richiedeva di rigettarsi l' opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, in via subordinata, nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, richiedeva di condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di I.XXXXXXX I.XXXXXXX S.P.A . , dell' importo di euro 18.732, 70, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, pagina 3 di 6 Sentenza n. 123/2024 pubbl. il 17/01/2024 dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che

sarà accertata nel corso RG n.2910/2021 giudizio.

Venivano concessi i termini di cui all' art. 183 co 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie e successivamente veniva fissata udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. Le eccezioni preliminari di parte opponente vanno respinte, poiché, i documenti prodotti dall' opposta hanno dimostrato che l' opponente era stato informato della cessione del credito e l' estratto conto prodotto ha evidenziato che a fronte di un finanziamento iniziale pari ad 27.258, 60 comprensivo degli interessi pattuiti, il debito residuo, al netto dei pagamenti intervenuti pari a n. 28 rate, ammontava ad euro 14.537, 42, alla quale vanno sommati gli interessi di mora, per un totale ingiunto di 18.732, 70. Gli interessi passivi pattuiti nel contratto di finanziamento personale sottoscritto dall' odierno opponente in data 08.01.2014, ai fini del rispetto del tasso-soglia antiusura, sembrano conformi alle al DM vigente dal 19 dicembre 2013, considerando i tassi per crediti personali ed altri finanziamenti erogati, l' usurarietà per gli interessi corrispettivi era indicata al 19, 3625%, quindi, il tasso applicato è ricompreso all' interno del range di cui al DM predetto.

Peraltro, sul piano dell' onere della prova ex art. 2697 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883) ha ribadito il principio secondo cui è "onere della parte che deduca in giudizio l' applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sezioni Unite, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019) , una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l' incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l' interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto". .co Q w LLI or z) I-" z 0 w o o LLI I LU Q L. L. _1"Z) O LU or LU E.XX o n or z)"Sentenza n. 123/2024 pubbl. il 17/01/2024 Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile Sezioni Unite, 18/09/2020 nRG9n. 2910/2021 In generale, la valutazione di "usurarietà" si basa sul raffronto tra un dato concreto (il TEG) e un dato astratto (il TEGM); quest' ultimo è trimestralmente fissato con decreto ministeriale sulla base delle rilevazioni della B.XX, attuative delle relative Istruzioni (norme tecniche autorizzate); deve esserci simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale e , quindi, se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il risultato può risultare viziato.

La "indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi" (in termini, Cassazione civile Sezioni Unite, 20/06/2018, n.16303). Le Sezioni Unite, nella pronuncia del 18/09/2020 n.19597, hanno confermato "la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 Novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965) , secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 , ed il tasso effettivo globale della singola operazione; tutto ciò, atteso, sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l' art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 , sia l' intuitiva esigenza logica legata all' essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento". Pertanto, la questione relativa alla rilevanza usuraria delle indennità o degli oneri eventuali va affrontata nel senso che non possono essere incluse nel T.X somme o indennità pattuite che non costituiscono costi negoziali reali, assimilabili agli interessi.

.co Q w LLI or z) I-" z 0 w o o LLI I LU Q L. L. _1"Z) O LU or LU E.XX o n or z)"Sentenza n. 123/2024 pubbl. il 17/01/2024 RG n. 2910/2021 A. luce di quanto sopra esposto, verificato che l' opposta cRepert. n. i 175/202 4idelr17/01/2024 fondatezza della sua pretesa creditoria, in quanto le somme azionate in via monitoria risultano dovute in ragione della cessione del credito e della corretta applicazione degli interessi che non erano superiori al tasso soglia dell' epoca calcolato.

Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell' opposizione alla quale segue l' inevitabile condanna dell' opponente, alla rifusione delle spese processuali alla opposta liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe che viene dichiarato immediatamente esecutivo; per l' effetto, condanna il s.XXXXXXXXX F.XXXXXXXXX a rifondere alla società opposta le spese di procedimento, liquidate in complessivi 3.400, 00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.

Così deciso, in Verona, il 17 gennaio 2024 Il Giudice dott. Maurizio Martoro .re Q w LU OH Z I."z 0 w o o LU m Q LU L. _1"Z o LU OH L. E.XX O N D. Z"